



**ACCORDO CONTRATTUALE EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS 30.12.1992 N.S02 E S.M.I.**

**TRA**

**LA ASL LE**

**E LA TERME DI SANTA CESAREA S.p.A. PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI  
ASSISTENZA TERMALE ANNO 2013**

La **ASL LE** (di seguito denominata ASL), CF e P.I. 04008300750, con sede legale in LECCE alla Via Miglietta 5, in persona del Direttore Generale dott. VALDO MELLONE nominato con D.G.R. n. 2504. del 15/11/2011 di seguito chiamata ASL

**E**

La **S.p.A. TERME DI SANTA CESAREA** (di seguito anche indicata come ("Struttura"), C.F. 01426070585 e P.I. 00583840756, con sede in Santa Cesarea Terme (LE) in Via Roma 40, in Persona del legale rappresentante Dott. Salvatore Serra, nato a ( ) il , C.F. ed ivi residente Via seguito chiamata Struttura

**PREMESSO CHE**

1. La Struttura erogante prestazioni remunerabili in nome e per conto del S.S.N., in regime di accreditamento provvisorio, è in possesso dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dell'attività di stabilimento termale per effetto di tutti i provvedimenti di seguito elencati:
  - D.M. Sanità n. 2652 del 18 luglio 1990 Acque solfuree del pozzo denominato "Palazzo" Concessione Mineraria rilasciata dalla Regione Puglia con determina 154-DIR-2011-N.00064 DEL 19-07-2011;
  - Decreto Prefettizio di Lecce n. 8527 del 06/05/1941, autorizzativo permanente per l'apertura e l'esercizio;
  - Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 che ha previsto il rilascio da parte della Regione Puglia dell'accreditamento istituzionale in favore delle strutture autorizzate pubbliche o private richiedenti.
  - La Struttura, già convenzionata con la USL LE per effetto della suddetta disposizione normativa è transitata in regime di accreditamento provvisorio per effetto dell'art. 6 della legge n.724/94, il quale ha previsto che tutte le strutture che alla data del 31/12/93 risultino convenzionate con le ex mutue passino automaticamente in regime di accreditamento provvisorio.
  - Legge n.323 del 24/10/2000 di "Riordino del settore Termale" che ha disciplinato la erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico della persona, stabilendo che "l'unitarietà del sistema

degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza di tali adempimenti e in aderenza a quanto espressamente convenuto.

### SI CONVIENE E SI STIPULA

Di avvalersi per l'anno 2013 delle prestazioni termali erogate in regime di provvisorio accreditamento dalla S.p.A. TERME DI SANTA CESAREA per la cura delle patologie identificate dal D.M. 15/12/1994 e comunque ad esse riconducibili ai sensi della DGR 22/07/97 N. 4467.

#### Art. 1


##### (Premesse)

Gli atti ed i documenti di cui al punto 5 delle premesse dovranno al più tardi essere presentati entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto.

#### Art.2

##### (Oggetto-Quantità e qualità delle prestazioni erogabili)

- 2.1** Per cure termali si intendono le cure che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal D.M. 15/12/94.
- 2.2** Per l'anno 2013 la Struttura è autorizzata ad erogare per conto del Servizio Sanitario Nazionale, e la ASL (nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura) si obbliga specularmente a remunerare in favore della struttura, le prestazioni termali per la cura delle patologie riconducibili a quelle identificate dal D.M. 15/12/1994, nell'ambito del volume di attività definito dal tetto di spesa previsto per l'anno 2010 dalla DGR 20/12/2010 n.2866, confermato per l'anno 2011 dalla D.G.R. n.2990 del 29/12/2011 pari ad € 2.310.918,38=, decurtato dell'1% in esecuzione della disposizione regionale prot. A00151 n09457 del 03/09/2012, con riserva applicare il tetto di spesa che sarà determinato dal DIFE relativo all'anno 2013.
- Il tetto di spesa definitivo 2013 è da intendersi **omnicomprensivo** delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali assolutamente **invalidabile**.
- 2.3** Le prestazioni saranno rese in favore degli utenti che esercitando la propria libera scelta opereranno di accedere per il tramite della Struttura alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e segnatamente in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione Puglia, nella quantità stabilita con il presente contratto;
- in favore di pazienti residenti nelle restanti regioni del territorio nazionale (in regime di mobilità sanitaria extra regionale).



termale nazionale ..... è assicurata da appositi accordi stipulati .... tra le Regioni e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali;

- Conferenza Stato-Regioni del 29/04/2004 che ha recepito l'accordo nazionale 2003-2004 con cui sono stati aggiornati i requisiti minimi per l'ammissione delle aziende termali all'accREDITamento con il SSN e le norme per l'attribuzione di livelli tariffari differenziati già determinati con accordo nazionale del 1997.
  - L.R. 08/2004 che ha stabilito di avviare le procedure regionali per l'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione e accREDITamento, subordinandole alle istanze o alle autocertificazioni delle strutture interessate.
  - Nota Regionale prot. 24/25100/2 del 10/09/2004 con cui viene previsto che le aziende termali, ai fini dell'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione ed accREDITamento, possono autocertificare i requisiti già posseduti alla data del 30/09/2004.
  - Istanza di avvio del procedimento di accREDITamento inoltrata dalla TERME DI SANTA CESAREA S.p.A. alla Regione Puglia in data 29/09/2004 con nota prot. n. 312, mediante raccomandata a.r., con unita autocertificazione di conferma del possesso dei requisiti e di adeguamento ai nuovi requisiti di accREDITamento ai sensi dell'art. 4 comma 5 dell'Accordo Regioni/Ministero della Salute/Federterme del 4/12/2003 e successivi provvedimenti attuativi.
2. La data di cessazione del regime di accREDITamento provvisorio, fissata al 31/12/2010 con Legge Regionale n.4/2010 e differita al 31/12/2011 con decreto legge 29/12/2010, è stata prorogata con L.R. N. 5/2013 per gli stabilimenti termali al **31/12/2012**.
3. Con Deliberazione di Giunta Regionale 22/07/1997 n.4467 sono stati indicati i criteri generali ai quali devono uniformarsi le Aziende Termali ed il Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dell'assistenza termale in regime di accREDITamento, riguardanti il sistema di remunerazione tariffaria, le procedure di addebito e le modalità di pagamento.
4. Con Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali tra le Regioni, le Province autonome e la Federterme, approvato in data 29.10.2009 confermato dall'Assessorato Regionale alla Sanità con nota prot.A00151 n.11444 del 10/12/2009, è stata raggiunta un'intesa per l'erogazione di tali prestazioni per il biennio 2008-2009 ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L. 323/2000;
5. La Struttura si impegna a presentare alla ASL i seguenti documenti in corso di validità:
- Certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A., contenente l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti



per l'assoggettamento dette procedure, nonché la dicitura antimafia contemplata dall'art.9 del D.P.R. 03/06/98 n.352;

- documento unico di regolarità contributiva alla data di sottoscrizione del contratto;
- certificato ex art. 17 della L 12/03/99,n.68, attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili;

inoltre, se lo stabilimento termale è stato oggetto di interventi significativi di modifiche dello stato dei luoghi, la Struttura si impegna a presentare documentazione di aggiornamento dei seguenti documenti già acquisiti dalla ASL LE:

- elaborato planimetrico dello stabilimento rappresentativo delle attività termali.
- certificato di prevenzione incendi e certificato di conformità alle leggi antisismiche;
- certificato di agibilità.

6. La struttura si impegna altresì, a presentare entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 e dell'art.76 del d.p.r. 28/112/2000 n. 445, con la quale attesta:

- di non essere pendenti nei confronti dei soggetti che hanno il potere di rappresentarla, procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione ex art. 3 L.1423/56;
- di non aver versato essa Struttura, né i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.8 del D.Lgs 502/92;
- di non aver subito, i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva ancorché applicata su richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, o integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
- di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non essere pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie di cui al D.Lgs.231/01;
- di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimi previsti dalla vigente disciplina in ogni caso obbligandosi ad adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni previste dalla normativa nazionale e regionale;

7. La struttura si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente il trattamento normativo e le condizioni economiche previste dai contratti di lavoro di categoria.

8. La struttura si impegna a rispettare la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed i materia previdenziale. A tal fine prende atto che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte costituirà causa di risoluzione di contratto, ai sensi



2.4 Le prestazioni saranno erogate secondo le modalità e le procedure previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale 22/07/1997 n. 4467, con cui sono stati indicati i criteri generali ai quali devono uniformarsi le Aziende Termali ed il Servizio Sanitario Nazionale relativi al sistema di remunerazione tariffaria, alle procedure di addebito e alle modalità di pagamento.

### Art.3

#### (Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

3.1 Le parti prendono atto e dichiarano di accettare che il tetto di spesa invalicabile è quello definito all'art. 2 del presente contratto, omnicomprensivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali, e conseguentemente convengono che le prestazioni rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel tetto di spesa non potranno essere erogate in regime di accreditamento e non dovranno essere remunerate in nessun caso e/o ragione; la Struttura potrà erogare le prestazioni eccedenti il tetto di spesa solo con pagamento diretto del corrispettivo da parte dei pazienti.

3.2 Con il presente accordo la ASL si obbliga a remunerare le prestazioni di seguito indicate per "tipologia" che la Struttura potrà erogare annualmente per tutta la validità del contratto, in aderenza alle previsioni normative della DGR N.4467/1997 e comunque nei limiti del tetto di spesa summenzionato:

CURE	TARIFFE 2009	la tariffa unitaria comprende la seduta giornaliera di
INALATORIE	4,08	2 CURE INALATORIE
FANGO CON BAGNO DI ANNETTAMENTO	11,89	1 FANGO E 1 BAGNO DI ANNETTAMENTO
FANGO CON BAGNO TERAPERUTICO	21,30	1 FANGO E 1 BAGNO TERAPEUTICO
BAGNO	8,98	1 BAGNO TERAPEUTICO
IRRIGAZIONI VAG.	5,37	1 IRRIGAZIONE VAGINALE
IRRIGAZION CON B.	13,21	1 IRRIGAZIONE VAGINALE ED 1 BAGNO TERAPEUTICO
SORDITA' RINOGENA	16,27	1 INSUFFLAZIONE ED 1 CURA INALATORIA

### Art.4

#### (Condizioni di erogabilità della prestazione)

4.1 Le prestazioni sanitarie di cui al presente contratto possono essere rese esclusivamente nell'ambito delle attività provvisoriamente accreditate all'interno del complesso in premessa.

4.2 L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla *prescrizione-proposta* compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale redatta dal medico di medicina

generale, dal pediatra di libera scelta, dallo specialista ospedaliero, dallo specialista ambulatoriale della ASL, nella quale dovranno essere specificati: i dati anagrafici del paziente e la diagnosi corrispondente alla patologia prevista dal D.M. 15/12/1994 o comunque ad essa riconducibile ai sensi della DGR 22/07/97 N. 4467 ed il correlato ciclo o cicli di cura da praticare.

**4.3** Prima di erogare la prestazione, la Struttura dovrà verificare la sussistenza e la corretta compilazione della ricetta rispetto ai requisiti di cui al comma precedente. L'irregolarità e/o incompletezza della richiesta comporterà la non remunerabilità della prestazione, fatta eccezione per le rettifiche che la Struttura può concordare con il medico prescrittore che comunque "non modifichino la diagnosi formulata" (DGR 4467/97).

**4.4** Le prescrizioni, fatte salve quelle riferite alle categorie protette di cui all'art.57 della L. 833/78, devono riportare dichiarazione autografa dei soggetti interessati indicante, sotto la propria responsabilità, di *"non aver usufruito nell'anno solare in corso di altro specifico ciclo di cure termali"* (DGR 22/07/97 N. 4467).

#### **Art.5**

##### **(Modalità di fatturazione e liquidazione dei pagamenti)**

**5.1** Contestualmente al documento contabile (fattura) la Struttura si impegna a fornire alla ASL, la rendicontazione delle prestazioni comprese nella stessa, riportante il nominativo dell'utente, la nazionalità, la ASL di residenza dell'utente, i dati anagrafici e fiscali del medesimo, la data di effettuazione delle prestazioni, l'importo totale e l'importo del ticket corrispondente.

**5.2** La Struttura si impegna a trasmettere alla ASL entro il 30° giorno del mese successivo alla fine del ciclo di cura tutta la seguente documentazione:

- fattura unitamente agli originali delle prescrizioni-proposte correttamente compilate ai sensi della DGR N.4467 DEL 22/7/1997, quali documenti comprovanti il credito relativo alle prestazioni erogate in un mese;
- elenco cronologico delle credenziali riferito alla mensilità di cui si richiede pagamento;
- registro delle presenze riferito alla mensilità di cui si richiede il pagamento;
- supporto informatico contenente i suddetti dati.

**5.3** Le fatture devono esporre separatamente le singole prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Puglia e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.

**5.4** Le fatture saranno messe in pagamento, previo esperimento dei controlli sulla "appropriatezza delle ricette e sulla effettività della prestazione" effettuati dalla ASL LE,



nei termini previsti dalla DGR n.4467/97 ossia entro il 30° giorno del mese successivo alla data di consegna della fattura, con riserva di eventuale successivo conguaglio.

- 5.5 Nella ipotesi in cui dalle suddette verifiche emergano irregolarità, la ASL LE inviterà formalmente la Struttura alle verifiche previste dalla DGR N.4467/97, con contestuale assegnazione di un termine di cinque giorni per produrre le proprie osservazioni.
- 5.6 In caso di mancata emissione di nota di credito su richiesta dell'ASL LE si procederà al pagamento in misura proporzionalmente ridotta delle prestazioni relative al mese successivo a quello oggetto di contestazione.
- 5.7 In caso di mora correranno esclusivamente gli *"interessi legali"* in misura pari al saggio determinato in applicazione del primo comma dell'art. 1284 c.c. (cosiddetto saggio legale) a partire dalla data di messa in mora.
- 5.8 La remunerabilità delle prestazioni è tassativamente subordinata al rispetto di tutte le condizioni sopra riportate.

#### **Art.6**

##### **(Controlli ed obblighi informativi)**

- 6.1 Oltre ai controlli sull'appropriatezza delle prescrizioni sull'effettività delle prestazioni di cui si richiede il pagamento (art.5), la ASL LE potrà in ogni momento dar corso ad ogni opportuna attività finalizzata a verificare che le prestazioni svolte dalla Struttura siano erogate secondo criteri di appropriatezza, siano svolte in conformità alle prescrizioni del presente contratto. Le verifiche hanno lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
- 6.2 La ASL LE e la Regione potranno avvalersi di persone in possesso della necessaria competenza tecnica appartenenti al proprio organico ovvero di altri soggetti da esse indicati, previa comunicazione alla Struttura prima di avviare le attività di controllo.
- 6.3 Delle verifiche è redatto verbale da cui devono risultare: le generalità degli intervenuti, la descrizione delle circostanze di fatto rilevate, le operazioni compiute e le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.
- 6.4 Il Verbale deve essere messo a disposizione della Struttura entro cinque giorni dalla conclusione delle singole verifiche; con lo stesso atto possono essere impartite alla Struttura le necessarie prescrizioni, con assegnazione di termini ad adempiere, comunque non inferiori a quindici giorni.
- 6.5 Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento del verbale la Struttura potrà far pervenire alla ASL LE le osservazioni che riterrà opportune rispetto alle operazioni di verifica.

**6.6** Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

**6.7** Per consentire il necessario monitoraggio dell'andamento della spesa nonché l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la Struttura si obbliga a trasmettere all'Asl LE ed alla Regione i dati di attività con le modalità e nei termini previsti dalle specifiche disposizioni regionali in materia.

#### **Art. 7**

##### **(Tariffe)**

**7.1** Le prestazioni di cui al presente contratto saranno remunerate secondo le tariffe approvate l'Accordo Nazionale Stato Regioni; attualmente è applicabile quello riferito al biennio 2008-2009.

#### **Art. 8**

##### **(Cessione dei crediti)**

**8.1** Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, la Struttura ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL LE.

**8.2** La cessione può essere accettata solo nei limiti delle prestazioni verificate positivamente con assenso formale della ASL LE ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n.2440 del 18 novembre 1923.

**8.3** In conseguenza di quanto sopra la Struttura si impegna a mantenere indenne per eventuali cessioni già intervenute nel corso del corrente anno alla data di stipula del presente contratto.

#### **Art. 9**

##### **(Contestazioni a seguito di inadempimenti e risoluzione)**

**9.1** Eventuali inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con la fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.

**9.2** Nel caso in cui le inadempienze vengano protratte oltre il termine massimo per la loro rimozione, il contratto si intenderà risolto di diritto dietro mera comunicazione scritta da parte della ASL LE, fermo restando che la risoluzione non limita l'obbligo della Struttura al risarcimento del danno.

#### **Art. 10**

##### **(Durata del contratto)**

Il presente contratto regola le prestazioni rese dal **01/01/2013 al 31/12/2013**.

#### **Art. 11**

##### **(Responsabile dell'esecuzione del contratto)**





L'ASL LE individua il responsabile dell'esecuzione del presente Accordo nel **Direttore del Distretto Socio Sanitario**.

#### **Art. 12**

##### **(Incedibilità del contratto)**

La Struttura non potrà cedere nemmeno in parte il presente contratto, né potrà sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.

#### **Art.13**

##### **(Risoluzione)**

**13.1** Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsto nel Contratto e dalla normativa applicabile, il presente contratto si intenderà risolto, su dichiarazione dell' ASL LE ed in osservanza della procedura di seguito specificata, qualora intervenga una o più delle seguenti ipotesi che configuri grave inadempimento della Struttura:

- falsità di alcuna delle dichiarazioni rese dalla Struttura nel presente contratto;
- impedimento al controllo esercitato da organi dell'ASL LE e regionali;
- mancata ottemperanza agli obblighi informativi;
- inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti sulle prestazioni rese.

Qualora la ASL LE ravvisi circostanze costituenti grave inadempimento al presente contratto, ne farà contestazione alla Struttura concedendo il termine di 15 giorni alla medesima per la produzione di documentazione e deduzioni scritte ed eventuale confutazione dell'inadempimento contestato. Trascorso tale termine la ASL LE procederà ai sensi del primo comma o, in relazione alla minore entità della violazione, a diffidare la Struttura alla regolarizzazione assegnando un termine congruo per provvedere.

**13.2** Resta fermo il diritto della ASL LE al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della Struttura.

#### **Art. 14**

##### **(Condizione)**

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione che la Struttura abbia dato corso a tutti gli adempimenti previsti dalle direttive regionali in materia di accreditamento definitivo al fine di ottenere i titoli abilitativi per le attività di cui al presente contratto.

#### **Art. 15**

##### **(Controversie)**

Per tutte le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, di pertinenza della giurisdizione ordinaria, è competente il foro di Lecce.

#### Art. 16

##### (Norma di rinvio)

Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché agli accordi vigenti tra Regione, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federterme.

#### Art. 17

##### (Registrazione)

Il presente contratto sarà registrato a cura della parte contraente che ne richiede la registrazione, la quale si impegna a fornire copia all'altra parte.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico della parte che registra l'atto.

Lecce, 20.11.2013

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. VALDO MELLONE

PER LA AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE  
IL DIRETTORE GENERALE  
VALDO MELLONE

Il Legale Rappresentante  
Dott. Salvatore Serra

PER LA S.p.A. TERME DI SANTA CESAREA  
IL PRESIDENTE  
(Dott. Salvatore SERRA)

20 NOV. 2013

Reg. in Maglie il

25/11/2013

Legato L. € 16,00 (Centesimi auto)

alle quali: L. \_\_\_\_\_ Ipotecari



L'ADDETTO ALLO SPORTELLLO Delegate  
Elena Settembre

*[Handwritten signature]*

